



## **NUOVA NORMATIVA RIFIUTI MODIFICHE D.LGS 152/2006 PRIME INDICAZIONI**

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 settembre 2020 n. 226 è stato pubblicato il Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 intitolato "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio."

Il D.Lgs. n. 116/2020 attua due delle quattro direttive del "pacchetto" sull'economia circolare e modifica sensibilmente il testo unico sull'ambiente 152/2006 smi. Il nuovo provvedimento entra in vigore **dal 26 settembre 2020**.

Il D.Lgs n. 116/2020 - modificando il D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) - interviene con misure che prevedono obblighi immediati, altre che entreranno in vigore successivamente ed altre ancora che prevedono delle misure attuative.

In calce evidenziamo alcune prime indicazioni operative relative alle disposizioni di maggiore interesse per le imprese introdotte dalla nuova norma.

### **Registro cronologico di carico e scarico**

Fino all'attuazione del nuovo sistema di tracciabilità previsto dal l'art. 188-bis, l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti rimane invariato per tutti i soggetti precedentemente obbligati, ma vengono esclusi i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di 10 dipendenti. Viene anche modificato l'obbligo di conservazione, che passa (riducendosi) dai cinque ai tre anni.

### **Trasporto dei rifiuti e Formulario**

Viene introdotta una nuova previsione circa la possibilità per il trasportatore di trasmettere la quarta copia del FIR al produttore mediante invio per PEC, sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale o provveda, successivamente, all'invio dello stesso al produttore.

Si introduce, in alternativa alla classica modalità di vidimazione del formulario, la possibilità di procedere all'acquisizione dei FIR attraverso un'apposita applicazione raggiungibile dai portali istituzionali delle camere di commercio affinché si possano scaricare format identificati da un numero univoco. Qualora ovviamente i citati portali non fossero ancora operativi, si può procedere con la classica modalità di vidimazione del formulario.

Per il trasporto di rifiuti da manutenzione, pulizia e piccoli interventi edili, si chiarisce che questi si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. Viene consentito inoltre che per quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito dove è svolta l'attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alle sede - in alternativa al FIR - venga accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante le informazioni necessarie alla tracciabilità del materiale in caso di controllo in fase di trasporto.

Aderente a:



Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia  
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108  
info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it  
C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IF-25134 BRESCIA  
Nr. 22156-01



Il trasporto di rifiuti derivanti da queste attività quindi è accompagnato sempre da un documento, FIR o DDT, e comporta l'obbligo di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali.

### **Classificazione rifiuti**

Viene prevista l'adozione, entro il 31 dicembre 2020, da parte del SNPA (sistema nazionale protezione ambientale) di Linee Guida volte ad aiutare i produttori nel processo di classificazione dei codici rifiuto. Si evidenzia che il SNPA ha già emanato le "Linee guida sulla classificazione dei rifiuti" pubblicate sul sito istituzionale a marzo 2020, le quali hanno valenza d'indirizzo per le agenzie e non nei confronti degli operatori. Pertanto, come ribadito dalla norma, tali linee guida devono essere ancora approvate dal Ministero dell'Ambiente sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

### **Responsabilità nella gestione dei rifiuti**

Viene confermata l'esclusione della responsabilità del produttore o del detentore dei rifiuti avviati a recupero per le attività codificate da R1 a R13 (Allegato C alla parte Quarta del Codice dell'Ambiente), o a smaltimento per le attività codificate da D1 a D12 (Allegato B alla parte Quarta del Codice dell'Ambiente), al ricevimento della quarta copia del formulario controfirmato, entro e non oltre 3 mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore (con la possibilità dell'invio della quarta copia a mezzo PEC a patto che il trasportatore ne conservi l'originale).

Tuttavia, per le operazioni di smaltimento D13 (raggruppamento), D14 (ricondizionamento) e D15 (deposito preliminare) si introduce, a partire dal 26 settembre 2020, anche la necessità di ottenere da parte del produttore dei rifiuti un'attestazione di avvenuto smaltimento, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, e sottoscritta dal titolare dell'impianto. Tale attestazione deve contenere almeno, i dati dell'impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata.

Come associazione invieremo ulteriori comunicazioni di approfondimento sul tema che si presenta articolato e di complessa lettura.

**per informazioni Ufficio Qualità Sicurezza Ambiente Energia Apindustria Brescia:**  
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email [servizi@apindustria.bs.it](mailto:servizi@apindustria.bs.it)